

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI  
INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LE ATTIVITÀ DI  
PROGETTAZIONE, SOTTO SOGLIA EUROPEA AI SENSI  
DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data**

**30 maggio 2025**

**In vigore dal 01 giugno 2025**

## Presentazione della Società

CAFC S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la "**Società**" o "**CAFC**") è "*impresa pubblica*" operante nell'ambito dei "settori speciali" di cui all'art. 148 "*acqua*" del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche il "**Codice dei Contratti**").

CAFC svolge tutte le attività necessarie all'espletamento del Servizio Idrico Integrato nei Comuni riportati nella *home page* del proprio sito internet aziendale.

## Art. 1 – Scopi, contenuti del Regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione (di seguito, per brevità, anche "**Regolamento**"), disciplina gli appalti, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti, funzionali all'esecuzione dei lavori, nonché quelli aventi ad oggetto gli acquisti di servizi e forniture da parte di CAFC nell'ambito di operatività del settore speciale "acqua", nel rispetto dei principi di cui agli articoli di 1 a 36 del Codice dei Contratti e, in particolare, del principio del risultato (art. 1 del Codice dei Contratti), del principio della fiducia (art. 2 del Codice dei Contratti), del principio dell'accesso al mercato (art. 3 del Codice dei Contratti) dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5 del Codice dei Contratti), dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10 del Codice dei Contratti), della disciplina sul conflitto di interessi (art. 16 del Codice dei Contratti) nonché nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice dei Contratti.
2. Il Regolamento riguarda esclusivamente gli appalti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 50 del Codice dei Contratti, che CAFC aggiudica nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 148 del Codice dei Contratti.
3. Le procedure di affidamento dei contratti sono indette in conformità alle esigenze aziendali, su proposta motivata del responsabile di settore.
4. Il Responsabile Unico del Progetto, nominato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento (di seguito, per brevità, anche "**RUP**"), propone alla Stazione Appaltante i sistemi di affidamento dei contratti, la tipologia di contratto da stipulare nonché i criteri di aggiudicazione da adottare.
5. I compiti che il Codice dei Contratti assegna alla Stazione Appaltante sono svolti in CAFC dal soggetto che è titolare di apposita procura che gli consente di assumere obbligazioni di spesa di importo almeno corrispondente al valore della prestazione da acquisire. Nello specifico, in base alle procure vigenti, i compiti che il Codice dei Contratti assegna alla Stazione Appaltante sono svolti:
  - a) dal Direttore Generale per appalti di valore stimato pari o inferiore a € 250.000,00 al netto dell'IVA;
  - b) dal Presidente per appalti di valore stimato superiore a € 250.000,00 e fino a € 450.000,00 al netto dell'IVA;
  - c) dal Consiglio di Amministrazione per appalti di valore stimato superiore a € 450.000,00 al netto dell'IVA;
  - d) dal Presidente nel caso in cui il Direttore Generale sia Responsabile Unico del Progetto negli appalti di valore stimato pari o inferiore a € 250.000,00 al netto dell'IVA;

- e) dal Direttore Generale o dal Presidente per appalti di valore stimato superiore a € 450.000,00 al netto dell'IVA qualora esplicitamente delegati dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione dell'investimento.
6. Nel caso di modifiche delle procure assegnate al Direttore Generale e/o al Presidente, l'art. 1.5 si intende revisionato senza necessità di formale adeguamento del medesimo.
7. Nel caso di modifiche normative che vadano ad incidere sui contenuti del presente Regolamento, le nuove disposizioni troveranno immediata applicazione senza necessità di formale adeguamento del medesimo.

## Art. 2 – Limiti di applicazione

1. Le procedure di affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di cui al presente Regolamento sono consentite solamente per importi inferiori alla soglia di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art. 14, del Codice dei Contratti, attualmente pari ad € 443.000,00. Questa soglia, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, è adeguata automaticamente ai sensi del comma 3, dell'art. 14 del Codice dei Contratti.
2. Per servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, ai sensi dell'art. 41, comma 15 del Codice dei Contratti, si intendono: i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, la direzione di esecuzione, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo, gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e al dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.
3. Le procedure di affidamento di lavori di cui al presente Regolamento sono consentite solamente per importi inferiori alla soglia di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 14 del Codice dei Contratti, attualmente pari ad € 5.538.000,00. Questa soglia, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, è adeguata automaticamente ai sensi del comma 3, dell'art. 14 del Codice dei Contratti
4. Ai sensi del comma 4, dell'art. 14 del Codice dei Contratti, le soglie di cui ai commi precedenti debbono intendersi riferite al valore stimato dell'appalto al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara o di affidamento. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato (di seguito, per brevità, anche "**valore stimato**").
5. Per affidamenti di appalti di lavori, di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di valore stimato superiore alle soglie di cui ai precedenti commi 1 e 3 si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti nelle parti applicabili a CAF.
6. Nessuna prestazione di lavori, di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure di scelta del contraente previste per importi superiori alle soglie di cui ai commi 1 e 3.

### **Art. 3 - Offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso**

1. L'affidamento di lavori, di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, potrà avvenire, alternativamente, mediante il sistema dell'Offerta economicamente Più Vantaggiosa (**OePV**) oppure al prezzo più basso ad eccezione delle seguenti ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice dei Contratti ove gli affidamenti avvengono mediante il sistema dell'OePV:
  - i. servizi ad alta intensità di manodopera;
  - ii. servizi di ingegneria e architettura e servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000,00;
  - iii. servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
  - iv. dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione;
  - v. appalto integrato;
  - vi. lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
2. Il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice dei Contratti, può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

### **Art. 4 - Responsabile Unico del Progetto**

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto la Stazione Appaltante nomina un Responsabile Unico del Progetto (**RUP**) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti espressamente previsti nell'allegato I.2 al Codice dei Contratti.
3. Tutto il personale di CAFC in possesso dei necessari requisiti può assumere il ruolo di RUP. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. Ferma restando l'unicità del RUP, la stazione appaltante può individuare un modello organizzativo che prevede la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5. I compiti del RUP e degli eventuali responsabili del procedimento sono indicati nell'allegato I.2 al Codice dei Contratti. Il RUP può delegare al personale della Stazione Appaltante lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'art. 25 del Codice dei Contratti e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.
6. La stazione appaltante può altresì istituire una struttura di supporto al RUP.
7. Per gli appalti di lavori di valore stimato al netto dell'IVA pari o superiore a € 2.500.000,00 e per gli appalti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di valore stimato al netto dell'IVA pari o superiore ad €

- 1.000.000,00, il RUP è nominato dalla Stazione Appaltante tra i Dirigenti anche attraverso una delega permanente.
8. Per gli appalti di lavori di importo stimato al netto dell'IVA inferiore ad € 2.500.000,00 e per gli appalti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di valore stimato al netto dell'IVA inferiore ad € 1.000.000,00 il RUP è nominato dalla Stazione Appaltante tra i dipendenti, con qualifica contrattuale superiore al settimo livello sulla base delle specifiche esperienze maturate e tenendo conto dell'importo e dell'oggetto dell'appalto.
  9. Per gli appalti di lavori di importo stimato al netto dell'IVA inferiore ad € 150.000,00 e per gli appalti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di valore stimato al netto dell'IVA, inferiore ad € 140.000,00 il RUP è nominato dalla Stazione Appaltante tra i Coordinatori delle Divisioni Operative e i Responsabili dei Servizi aziendali anche attraverso una delega permanente.
  10. Nei casi in cui l'incarico di RUP sia affidato ad un Dirigente aziendale ai sensi del presente Regolamento, ai fini dell'individuazione del RUP stesso, nel rispetto del principio di rotazione, si applica quanto segue.
    - 10.1. Nel corso del primo anno di applicazione del presente Regolamento, per quanto attiene agli appalti aventi ad oggetto lavori oppure servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione:
      - a) di stretta pertinenza al regolare e corretto funzionamento degli impianti e reti del servizio acquedotto, competente allo svolgimento dell'incarico di RUP è il Dirigente del servizio acquedotto;
      - b) di stretta pertinenza al regolare e corretto funzionamento degli impianti di depurazione, competente allo svolgimento dell'incarico di RUP è il Dirigente del servizio depurazione;
      - c) di stretta pertinenza al regolare e corretto funzionamento degli impianti e reti di fognatura, competente allo svolgimento dell'incarico di RUP è il Dirigente del servizio fognatura.
    - 10.2. Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione, il secondo anno di applicazione del presente regolamento, per quanto attiene agli appalti aventi ad oggetto lavori oppure servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione:
      - a) di stretta pertinenza al regolare e corretto funzionamento degli impianti e reti del servizio acquedotto, competente allo svolgimento dell'incarico di RUP è il Dirigente del servizio fognatura;
      - b) di stretta pertinenza al regolare e corretto funzionamento degli impianti di depurazione, competente allo svolgimento dell'incarico di RUP è il Dirigente del servizio acquedotto;
      - c) di stretta pertinenza al regolare e corretto funzionamento degli impianti e reti di fognatura, competente allo svolgimento dell'incarico di RUP è il Dirigente del servizio depurazione.
    - 10.3. Il terzo anno di applicazione del presente regolamento, per quanto attiene agli appalti aventi ad oggetto lavori oppure servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione:
      - a) di stretta pertinenza al regolare e corretto funzionamento degli impianti e reti del servizio acquedotto, competente allo svolgimento dell'incarico di RUP è il Dirigente del servizio depurazione;

- b) di stretta pertinenza al regolare e corretto funzionamento degli impianti di depurazione, competente allo svolgimento dell'incarico di RUP è il Dirigente del servizio fognatura;
  - c) di stretta pertinenza al regolare e corretto funzionamento degli impianti e reti di fognatura, competente allo svolgimento dell'incarico di RUP è il Dirigente del servizio acquedotto.
- 10.4. Dal quarto anno di applicazione del presente regolamento in poi, competenti allo svolgimento dell'incarico di RUP saranno i soggetti che verranno individuati con l'aggiornamento del presente Regolamento. In difetto di aggiornamento del presente Regolamento, si continueranno ad applicare i criteri di rotazione di cui al presente articolo.
- 10.5. Per quanto attiene agli appalti di forniture o servizi di valore stimato al netto dell'IVA pari o superiore ad € 1.000.000,00, l'incarico di RUP è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Dirigente aziendale in base all'oggetto dell'appalto ed alle competenze specifiche, anche tenuto conto del principio di rotazione.
11. Nel caso in cui gli appalti di lavori, servizi e forniture interessino congiuntamente vari servizi aziendali, la Stazione Appaltante nominerà RUP un Dirigente aziendale.
12. Nel caso in cui gli appalti di lavori, servizi e forniture siano caratterizzati da particolare complessità, competente alla nomina del RUP sarà sempre il Consiglio di Amministrazione.
13. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, si intende l'anno solare decorrente dalla prima approvazione dello stesso (30.05.2025).
14. Il Responsabile Unico del Progetto svolge i compiti allo stesso attribuiti dalla normativa vigente e deve comunque garantire l'adozione degli atti necessari ed idonei alla migliore cura del procedimento, tenendo conto dei principi di efficienza ed efficacia.
15. Il RUP è responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

## **Art. 5 – Affidamento diretto**

1. È consentito l'affidamento diretto nel caso di appalti di lavori il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore ad € 150.000,00 ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 50 del Codice dei Contratti nonché nel caso di appalti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 50 del Codice dei Contratti assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'affidamento diretto di cui al comma 1 è di regola preceduto da una Valutazione Comparativa di Preventivi, salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante, effettuata utilizzando la piattaforma telematica aziendale di e-procurement.
3. È consentito l'affidamento diretto senza previa Valutazione Comparativa di Preventivi nei seguenti casi:
  - a) per gli appalti di valore stimato al netto dell'IVA, inferiore ad € 40.000,00;
  - b) per gli appalti di lavori di valore stimato al netto dell'IVA inferiore a € 150.000,00 la cui esecuzione richiede un elevato grado di specializzazione debitamente motivata;
  - c) per gli appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di valore stimato al netto dell'IVA, inferiore ad €

- 140.000,00 la cui esecuzione richiede un elevato grado di specializzazione debitamente motivata;
- d) per gli appalti di servizi e forniture di valore stimato netto dell'IVA, inferiore ad € 140.000,00 di difficile reperimento sul mercato;
  - e) per gli appalti di servizi di valore stimato al netto dell'IVA inferiore ad € 140.000,00 di carattere strettamente fiduciario;
  - f) per gli appalti di lavori riguardanti l'eliminazione di interferenze tra reti gestite da CAF e sovrastrutture stradali caratterizzati dall'urgenza espressa per iscritto dalla Stazione Appaltante terza e ove la presenza di più appaltatori nel cantiere aggravi la gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, la Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, può indicare l'operatore economico a cui affidare direttamente la prestazione fornendo congrua ed adeguata motivazione purché il soggetto individuato sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
  5. La Valutazione Comparativa di Preventivi non è una procedura ad evidenza pubblica.
  6. La Valutazione Comparativa di Preventivi deve essere condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
  7. La Valutazione Comparativa di Preventivi viene espletata consultando almeno tre operatori economici, salva adeguata motivazione ove non esistenti in tal numero, individuati alternativamente:
    - a) nell'elenco dei fornitori di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ovvero
    - b) dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
  8. La Valutazione Comparativa di Preventivi con la quale sono consultati gli operatori economici deve contenere almeno:
    - a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
    - b) l'importo a base della Valutazione Comparativa di Preventivi presunto della prestazione con esclusione dell'IVA di legge;
    - c) le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
    - d) il termine di presentazione delle risposte ed il periodo di validità delle stesse;
    - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
    - f) la specificazione che trattasi di Valutazione Comparativa di Preventivi informale e, come tale, non vincola in alcun modo la Società ad affidare la prestazione;
    - g) i requisiti richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al loro possesso;
    - h) l'indicazione dei termini di pagamento;
    - i) la richiesta di accedere al sito internet della Società e prendere visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione, con la specificazione che la presentazione dell'offerta è subordinata alla completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.
  9. L'individuazione dell'affidatario della prestazione oggetto di una Valutazione Comparativa di Preventivi avviene da parte del RUP, che propone l'affidamento alla Stazione appaltante nel rispetto della procedura aziendale a tal fine prevista. La richiesta dei preventivi consente di verificare i prezzi di mercato e l'affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore ma anche di altri elementi accessori previamente individuati in base all'oggetto del contratto.

10. L'esame delle risposte pervenute a seguito di Valutazione Comparativa di Preventivi deve avvenire successivamente al termine ultimo fissato per la loro presentazione e attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di CAFC.
11. Poiché la Valutazione Comparativa di Preventivi non è una procedura ad evidenza pubblica, non si procede con la comunicazione di cui all'art. 90 del Codice dei Contratti.
12. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina della Valutazione Comparativa di Preventivi e dell'affidamento diretto.

## **Art. 6 – Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 e per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 140.000,00 ed inferiore alla soglia europea**

1. L'affidamento di lavori di valore stimato al netto dell'IVA pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00 avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, utilizzando la piattaforma telematica aziendale di e-procurement.
2. L'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di valore stimato al netto dell'IVA pari o superiore ad € 140.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti, attualmente pari ad € 443.000,00, avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, utilizzando la piattaforma telematica aziendale di e-procurement.
3. Gli operatori economici da consultare sono individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, su proposta del RUP alternativamente:
  - a) nell'elenco fornitori di cui al successivo art. 8, ovvero
  - b) sulla base di indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di un avviso.
4. Qualora il RUP decida di individuare gli operatori economici da consultare attingendo dall'elenco dei fornitori di cui al successivo art. 8 e la specifica categoria merceologica dell'elenco fornitori in cui ricade la prestazione da acquisire contenga un numero di iscritti inferiore a quello stabilito nei precedenti commi 1 e 2, gli operatori economici da consultare sono tutti quelli iscritti, a cui vanno aggiunti tutti gli ulteriori operatori individuati sulla base di un'indagine di mercato che prevede la pubblicazione di un avviso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.
5. Qualora non esista nell'elenco fornitori la specifica categoria merceologica in cui ricade la prestazione da acquisire, gli operatori da consultare sono individuati sulla base di un'indagine di mercato che prevede la pubblicazione di un avviso.
6. L'indagine di mercato si svolge sulla piattaforma telematica di e-procurement di CAFC S.p.A. previa pubblicazione di un avviso sul sito web della Società nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sezione Bandi per un periodo non inferiore a 15 giorni, salva la riduzione di tale durata fino ad un minimo di cinque giorni per ragioni di urgenza adeguatamente motivate dal RUP.
7. L'avviso di cui al precedente comma 6 deve contenere almeno l'oggetto della prestazione, una sua sintetica descrizione, l'eventuale quantità e durata o termine, l'importo lordo della prestazione, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica, finanziaria, tecnica e logistica richiesti.

8. Nel caso si proceda con l'avviso di cui ai commi precedenti, lo stesso può indicare un limite massimo di operatori da invitare alla successiva procedura negoziata ed i/il relativo/i criterio/i oggettivo/i di selezione che sarà/saranno utilizzato/i per individuarli. In mancanza di tale indicazione nell'avviso verranno consultati tutti gli operatori economici che hanno risposto all'avviso ancorché in numero superiore a quello stabilito nei precedenti commi 1 e 2.
9. Nel caso di cui al comma 4, qualora il numero di operatori economici che ha risposto all'avviso di cui al medesimo comma 4 sommato al numero di operatori economici presenti nell'elenco fornitori sia inferiore al numero minimo di operatori da invitare così come indicati ai precedenti commi 1 e 2, la procedura di scelta del contraente è comunque avviata invitando tutti gli operatori economici individuati con le modalità di cui sopra.
10. Nel caso di cui al comma 5, qualora un numero di operatori economici inferiore al numero minimo di operatori da invitare così come indicati ai precedenti commi 1 e 2 risponda all'indagine di mercato, la procedura di scelta del contraente è comunque avviata invitando i soli operatori economici che hanno chiesto di partecipare. È facoltà del RUP proporre alla Stazione Appaltante di invitare ulteriori operatori economici presenti nell'elenco dei fornitori, fino a concorrenza del numero minimo previsto dai commi 1 e 2.
11. La procedura di scelta del contraente ha luogo mediante gara indetta utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement di CAF. Agli operatori economici individuati è contemporaneamente inviata tramite posta elettronica certificata una lettera di invito a presentare offerta.
12. La lettera di invito e gli eventuali allegati devono contenere almeno:
  - a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
  - b) l'importo a base di gara massimo previsto con esclusione dell'IVA di legge;
  - c) il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto in conformità all'art. 11 comma 2 e 2-bis del Codice dei Contratti;
  - d) la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti;
  - e) le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
  - f) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse;
  - g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - i) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
  - j) l'eventuale clausola che preveda la possibilità per la Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - k) la misura delle penali;
  - l) l'indicazione dei termini di pagamento;
  - m) i requisiti richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al loro possesso;
  - n) la richiesta di accedere al sito internet della Società e prendere visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione, con la specificazione che la presentazione dell'offerta è subordinata alla completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.
13. Il termine fissato per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito mediante posta elettronica certificata per il tramite della piattaforma di e-procurement, salvo il caso di urgenza, adeguatamente

motivato dalla Stazione Appaltante, in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni.

14. L'apertura delle offerte pervenute mediante piattaforma telematica di e-procurement deve avvenire in seduta pubblica.
15. La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, nel caso il criterio adottato per la scelta dell'offerta migliore sia quello dell'Offerta economicamente Più Vantaggiosa (OePV), avviene in seduta riservata.

## **Art. 7 – Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia europea**

1. L'affidamento di lavori di valore stimato al netto dell'IVA pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia europea attualmente pari ad € 5.538.000,00 avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, utilizzando la piattaforma telematica aziendale di e-procurement.
2. Gli operatori economici da consultare sono individuati, su proposta del RUP alternativamente:
  - a) nell'elenco fornitori di cui al successivo art. 8, ovvero
  - b) sulla base di indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di un avviso.
3. Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare e la procedura da adottare sono quelli di cui all'art. 6 del presente Regolamento fermo restando il numero di operatori economici da invitare in conformità a quanto previsto nel presente articolo.

## **Art. 8 – Elenco Fornitori**

1. Il Servizio Approvvigionamenti, Logistica, Mobilità e Magazzino di CAFc forma un elenco di fornitori da consultare per le procedure di cui al presente Regolamento. L'elenco è formato mediante apposito Albo telematico utilizzando la piattaforma di e-procurement. Alla supervisione della corretta tenuta dell'elenco e del suo aggiornamento vi procede il Servizio Approvvigionamenti, Logistica, Mobilità e Magazzino.
2. L'elenco di cui al comma 1 è oggetto di specifico Regolamento in merito alla sua organizzazione, alle regole di pubblicità, ai requisiti di iscrizione e di permanenza in esso.
3. L'iscrizione all'elenco non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di scelta del contraente di cui al presente Regolamento.
4. L'allegato II.1 al Codice dei Contratti disciplina le modalità attuative in merito alla gestione degli elenchi e delle indagini di mercato.

## **Art. 9 – Valutazione delle offerte**

1. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 6 e 7, la fase amministrativa della procedura, comprendente la verifica della documentazione amministrativa resa dai concorrenti, incluso l'eventuale soccorso istruttorio, qualora non sia stato nominato un responsabile di procedimento per la fase amministrativa, spetta al RUP coadiuvato da almeno due risorse del Servizio Legale e Gare al quale sono attribuite funzioni di struttura amministrativa interna a supporto del RUP (di seguito anche "**Struttura interna di supporto amministrativo al RUP**"). Il RUP esercita funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

2. Qualora il criterio adottato per l'aggiudicazione nella procedura di scelta del contraente di cui agli articoli 6 e 7 sia quello del minor prezzo, al RUP, coadiuvato da almeno due risorse della Struttura interna di supporto amministrativo al RUP, compete anche la valutazione delle offerte economiche, la verifica di congruità delle offerte e la formulazione della proposta di aggiudicazione.
3. Qualora il criterio adottato per l'aggiudicazione nella procedura di scelta del contraente di cui agli articoli 6 e 7 sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la formulazione della proposta di aggiudicazione compete ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nominati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, nel rispetto del principio di rotazione. Ai sensi dell'art. 51 del Codice dei Contratti, alla commissione giudicatrice può partecipare anche il RUP, anche in qualità di presidente.
4. La proposta e la nomina della Commissione Giudicatrice devono avvenire in data successiva al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

## **Art. 10 – Garanzie a corredo dell'Offerta**

1. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento non è richiesto al concorrente di presentare in fase d'offerta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti, salvo che, nelle procedure di cui agli articoli 6 e 7, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti.
4. La garanzia provvisoria non può comunque essere richiesta, ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del Codice dei Contratti, per gli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e per gli appalti aventi ad oggetti compiti di supporto alle attività del RUP.
5. Nelle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo 5 non è di norma richiesta la garanzia definitiva. Quando richiesta la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei Contratti.
6. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento è sempre richiesta all'affidatario la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice dei Contratti. Anche in tali casi la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei Contratti.
7. Alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice dei Contratti.

## **Art. 11 – Verifica delle offerte anormalmente basse**

1. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 6 e 7, ove il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la lettera di invito dovrà prevedere che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui

all'allegato II.2 al Codice dei Contratti solamente qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

2. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 6 e 7, la facoltà di avvalersi dell'esclusione automatica di cui all'art. 54, comma 1, del Codice dei Contratti, è prevista esclusivamente quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. In tal caso nella lettera di invito è necessario indicare che si procederà all'esclusione automatica qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
3. Nelle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 6 e 7, il Responsabile Unico del Progetto può procedere, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 54 del Codice dei Contratti, alla valutazione della congruità delle offerte pervenute che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

## **Art. 12 – Proposta di aggiudicazione**

1. Nelle procedure di cui agli artt. 6 e 7, concluse le operazioni di gara con l'individuazione della migliore offerta, il RUP, coadiuvato da almeno due risorse della Struttura interna di supporto amministrativo al RUP, o la Commissione Giudicatrice procedono a proporre l'aggiudicazione con apposito verbale.
2. Il verbale con la proposta di aggiudicazione è trasmesso al RUP per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 13.

## **Art. 13 – Aggiudicazione e verifica dei requisiti**

1. Esaurita la fase di valutazione delle offerte, il RUP verifica la proposta di aggiudicazione, verifica il possesso dei requisiti in capo all'offerente secondo le modalità di cui al successivo comma 8 e trasmette la proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione da parte del RUP e dopo la verifica, da parte del RUP, del possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
3. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
4. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata in via d'urgenza.
5. Fermo quanto previsto al precedente comma 3, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.
6. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quanto ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.
7. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
8. Nelle procedure di scelta del contraente di cui al presente Regolamento, il RUP, tramite il Servizio legale e gare, per quanto attiene alle procedure di cui agli articoli 6 e 7, ed il Servizio Approvvigionamenti, per quanto attiene alla procedura di cui all'articolo 5, procede con la verifica dei requisiti dell'affidatario e della veridicità delle dichiarazioni da

esso rese in fase di offerta secondo quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente, anche mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC.

9. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con un'autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
10. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
11. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice dei Contratti, negli affidamenti effettuati con le procedure di cui al presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di 32 (trentadue) giorni (cd. "stand still") stabilito dal comma 3 dell'art. 18 del Codice dei Contratti.

## **Art. 14 – Termini per la conclusione della procedura di affidamento**

1. Le procedure di selezione di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento devono concludersi nei termini attualmente indicati nell'allegato I.3 al Codice dei Contratti:
  - a. ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 4 mesi;
  - b. ove sia utilizzato il criterio del prezzo più basso: 3 mesi.
2. Il superamento del termine costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

## **Art. 15 - Forma del contratto e termini per la stipulazione**

1. Il contratto per gli affidamenti diretti di cui all'art. 5 comma 3 lett. a) del presente Regolamento è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. Fuori dai casi di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 18, secondo periodo del Codice dei Contratti, il contratto per gli affidamenti di cui al presente Regolamento è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante trasmissione e scambio a mezzo posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
3. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
4. Il contratto di cui ai commi 1 e 2 deve contenere:
  - a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche, l'indicazione dei codici CIG e CUP (quest'ultimo ove acquisito) e della Commessa ove disponibile;

- b) l'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge, comprensivo di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali debitamente dettagliati;
  - c) la garanzia definitiva (se applicabile);
  - d) le condizioni di esecuzione della prestazione;
  - e) l'indicazione della data di avvio della prestazione o il rimando alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza;
  - f) la durata della prestazione, nonché i termini intermedi nel caso di contratti ad esecuzione continuata e periodica;
  - g) le modalità di pagamento;
  - h) i conti correnti bancari sui quali saranno effettuati i pagamenti;
  - i) la misura delle penali;
  - j) l'obbligo di attenersi al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione e di Gestione aziendale;
  - k) la clausola di risoluzione del contratto.
5. Ai fini del D.P.R. n. 131/1986 la registrazione dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture stipulati da CAFC in forma di scrittura privata è dovuta in caso d'uso, salvo diversa espressa richiesta della Stazione Appaltante.

### **Art. 16 – Certificato di regolare esecuzione**

1. Per lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) affidati in base al presente Regolamento, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo di cui all'art. 116 del Codice dei Contratti.
2. Per forniture e servizi affidati ai sensi del presente Regolamento, il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 del Codice dei Contratti, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

### **Art. 17 – Obbligo di pubblicazione**

1. Gli atti relativi alle procedure di cui al presente Regolamento devono essere pubblicati sul sito web della Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del Codice dei Contratti. Viene inoltre pubblicata la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

### **Art. 18 – Rinvio alla normativa generale**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale in vigore ed in particolare al Codice dei Contratti nelle parti applicabili a CAFC, nonché alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti di cui alla legge n. 241/1990. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
2. Si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Modello di Organizzazione e Gestione di CAFC redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nonché nel Codice Etico.